REGOLAMENTO (CE) N. 1251/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (¹), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, gli articoli 22 e 25 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/88/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti. Con decorrenza dal 1º agosto 2008 la direttiva 2006/88/CE abroga e sostituisce la direttiva 91/67/CEE del Consiglio che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (²).
- (2) Secondo la direttiva 2006/88/CE con animali d'acquacoltura s'intendono gli animali acquatici, inclusi quelli ornamentali, in tutti gli stadi di vita, compresi uova e sperma o gameti, allevati in un'azienda o in una zona destinata a molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda o zona. Il termine animali acquatici si riferisce a pesci, molluschi e crostacei.
- (3) La decisione 1999/567/CE della Commissione, del 27 luglio 1999, che stabilisce il modello del certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 91/67/CEE (³) del Consiglio e la decisione 2003/390/CE della Commissione, del 23 maggio 2003, che stabilisce condizioni speciali per la commercializzazione di specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e dei prodotti da esse derivati (⁴) stabiliscono le norme per l'immissione sul mercato degli animali d'acquacoltura, incluse le certificazioni richieste. La decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi,

loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano (5), la decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (6) e la decisione 2006/656/CE della Commissione, del 20 settembre 2006, che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali (7) stabiliscono le condizioni di importazione degli animali di acquacoltura nella Comunità. Tali decisioni attuano la direttiva 91/67/CEE.

- (4) La direttiva 2006/88/CE prevede che l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura sia oggetto o di certificazione sanitaria quando gli animali sono introdotti in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da malattia in conformità della direttiva oppure di un programma di sorveglianza o di eradicazione. Di conseguenza è opportuno stabilire prescrizioni per la certificazione e modelli armonizzati di certificati sanitari degli animali nel presente regolamento in modo da sostituire le prescrizioni di certificazione di cui alla direttiva 91/67/CEE e le decisioni che attuano tale direttiva.
- (5) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (8) istituisce regole specifiche sull'igiene degli alimenti di origine animali per gli operatori del settore alimentare, incluse le prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura. Le prescrizioni relative alla certificazione sanitaria degli animali di cui al presente regolamento per la commercializzazione e l'importazione di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati a successiva trasformazione prima del consumo umano non sono applicabili, a determinate condizioni, agli animali e ai prodotti imballati ed etichettati conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.
- (6) La direttiva 2006/88/CE prevede che l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali non metta a repentaglio lo stato di salute degli animali acquatici per quanto riguarda le malattie non esotiche figuranti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV.

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 216 del 14.8.1999, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 3.6.2003, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37. (7) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 71.

⁽⁸⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

Gli animali acquatici ornamentali commercializzati nella Comunità e destinati a impianti senza un contatto diretto con le acque naturali, vale a dire impianti ornamentali chiusi, non presentano gli stessi rischi agli altri settori dell'acquacoltura comunitaria o agli stock selvatici. Di conseguenza per tali animali la certificazione sanitaria

non deve essere prescritta dal presente regolamento.

- Nei casi in cui l'intero territorio o alcuni compartimenti o zone siano dichiarati indenni da una o più malattie non esotiche a cui gli animali acquatici ornamentali sono sensibili è opportuno fornire agli Stati membri informazioni sui movimenti di tali animali mediante il sistema TRACES di cui alla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1) e alla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES (2).
- I movimenti all'interno della Comunità da impianti ornamentali chiusi a impianti ornamentali aperti o l'introduzione nell'ambiente naturale possono presentare un rischio elevato per gli altri settori dell'acquacoltura comunitaria ed è opportuno non consentirli senza l'autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri.
- La direttiva 2006/88/CE dispone che gli Stati membri (10)devono prendere talune misure di controllo minime nel caso di conferma di una malattia esotica o non elencata nella Parte II del suo allegato IV in animali d'acquacoltura o animali acquatici selvatici o nel caso di malattie emergenti. Inoltre la suddetta direttiva prevede che gli Stati membri devono garantire che la commercializzazione di animali d'acquacoltura sia assoggettata a certificazione sanitaria quando agli animali viene permesso di lasciare un'area soggetta a tali misure di controllo.
- Di conseguenza, il presente regolamento deve stabilire le condizioni sanitarie degli animali e le prescrizioni di certificazione per le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone o compartimenti soggetti a misure di controllo delle malattie.
- La direttiva 2006/88/CE dispone che gli Stati membri devono garantire che gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti siano introdotti nella Comunità solo se provengono dai paesi terzi o parti di paesi terzi inclusi nell'elenco stabilito a norma di tale direttiva.
- L'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura deve essere consentita solo se gli animali provengono da

paesi terzi che hanno una legislazione sulla salute degli animali e un sistema di controllo equivalente a quelli della Comunità. Di conseguenza il presente regolamento deve stabilire un elenco di paesi, territori, zone o compartimenti terzi dai quali gli Stati membri possono introdurre nella Comunità animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e ad impianti ornamentali aperti. Tuttavia, è opportuno consentire l'importazione nella Comunità di taluni pesci, molluschi e crostacei ornamentali, destinati a impianti ornamentali chiusi, provenienti da paesi terzi membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

- Per quanto riguarda i paesi e i territori terzi che sono (14)stati autorizzati in base a criteri di sanità pubblica ad esportare animali d'acquacoltura destinati al consumo umano nella Comunità, è opportuno consentire loro di esportare nella Comunità anche in base alle norme di polizia sanitaria del presente regolamento. Quindi si deve consentire l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati al consumo umano solo se essi provengono dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3).
- Tali elenchi figurano negli allegati I e II della decisione (15)2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (4) e, per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2009, nel regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (5). Occorre tener conto di tali elenchi ai fini del presente regolamento, onde garantire la coerenza della legislazione comunitaria.
- A norma della direttiva 2006/88/CE le importazioni di (16)animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti vanno accompagnate da un documento corredato di certificato sanitario al loro ingresso nella Comunità. Occorre fissare nel presente regolamento le norme dettagliate di polizia sanitaria per l'importazione di animali d'acquacoltura nella Comunità, inclusi i modelli di certificati sanitari, che devono sostituire le condizioni d'importazione di cui alla direttiva 91/67/CEE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽⁴⁾ GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

I modelli di certificato sanitario per l'importazione di prodotti ittici e di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE)

n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (1). Ai fini della coe-

renza della legislazione comunitaria è opportuno stabilire

con il presente regolamento l'utilizzo di tali modelli per

l'importazione dei prodotti disciplinati da detto regola-

- Gli animali acquatici ornamentali, inclusi pesci, molluschi e crostacei, sono introdotti nella Comunità in larga misura da paesi e territori terzi. Per proteggere lo stato sanitario degli impianti ornamentali nella Comunità occorre stabilire talune prescrizioni in materia di salute animale per l'importazione di questi animali.
- È importante garantire che lo stato sanitario degli animali d'acquacoltura importati nella Comunità non sia messo a rischio durante il trasporto verso la Comunità.
- Il rilascio in natura di animali d'acquacoltura importati nella Comunità rappresenta un rischio particolarmente elevato per lo stato sanitario degli animali nella Comunità, in quanto è difficile il controllo e l'eradicazione di malattie nelle acque naturali. Di conseguenza tale liberazione richiede un'autorizzazione specifica dall'autorità competente e può essere autorizzata soltanto a condizione che siano prese misure appropriate per garantire lo stato sanitario nel luogo del rilascio.
- Gli animali d'acquacoltura destinati al transito attraverso la Comunità devono rispettare le stesse prescrizioni applicate agli animali d'acquacoltura importati nella Comu-
- Tenuto conto della situazione geografica di Kaliningrad che riguarda solo Lettonia, Lituania e Polonia, è opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito nella Comunità di partite destinate a e provenienti dalla Russia. Onde garantire la coerenza della legislazione comunitaria, nel presente regolamento è opportuno tenere conto della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che

aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione (2) e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3).

- La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (4) deve essere applicata ai certificati sanitari rilasciati a norma del presente regolamento.
- Ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE, laddove dati scientifici o la pratica acquisita comprovino che specie diverse da quelle sensibili elencate nell'allegato IV, parte II della suddetta direttiva possano essere la causa della trasmissione di una determinata malattia in qualità di specie vettrici, gli Stati membri devono garantire che siano rispettate le disposizioni specifiche previste da tale direttiva, qualora tali specie vettrici siano introdotte a fini di allevamento o di ripopolamento in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarato indenne da tale malattia. L'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE dispone inoltre che sia stabilito un elenco delle specie vettrici. È pertanto opportuno adottare un tale elenco.
- L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha fornito tre pareri in merito: il parere scientifico sulle possibili specie vettrici e sulle fasi di vita di tali specie che non trasmettono talune malattie dei pesci formulato dal gruppo sulla salute e il benessere degli animali su richiesta della Commissione (5), il parere scientifico sulle possibili specie vettrici e sulle fasi di vita di tali specie che non trasmettono talune malattie dei molluschi formulato dal gruppo sulla salute e il benessere degli animali su richiesta della Commissione (6) e il parere scientifico sulle possibili specie vettrici e sulle fasi di vita di tali specie che non trasmettono talune malattie dei crostacei formulato dal gruppo sulla salute e il benessere degli animali su richiesta della Commissione (7).
- In base a tali pareri scientifici la probabilità di trasmissione o stabilimento delle malattie elencate nella direttiva 2006/88/CE mediante le potenziali specie vettrici o gruppi di specie vettrici analizzati variava, in certe condizioni, da trascurabile/molto bassa a moderata. Questa valutazione comprendeva specie acquatiche utilizzate nell'acquacoltura e commercializzate per l'allevamento.

⁽²⁾ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. (4) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28. (5) The EFSA Journal (2007) 584, pagg. 1-163. (6) The EFSA Journal (2007) 597, pagg. 1-116.

⁽⁷⁾ The EFSA Journal (2007) 598, pagg. 1-91.

⁽¹⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

- IT
- (27) Nella stesura dell'elenco di specie vettrici vanno tenute in considerazione anche i pareri dell'EFSA. Nel decidere quali specie vanno incluse nell'elenco va garantito un livello appropriato di tutela dello stato sanitario degli animali d'acquacoltura nella Comunità, evitando nel contempo l'introduzione di restrizioni commerciali non necessarie. Di conseguenza vanno incluse nell'elenco le specie che, in base ai suddetti pareri, rappresentano un rischio moderato di trasmissione di malattie.
- (28) Molte delle specie identificate nei pareri dell'EFSA come possibili vettori di talune malattie vanno considerate come tali solo se sono originarie di un'area in cui tali specie sono sensibili alla malattia in questione e sono destinate ad un'area in cui siano presenti le stesse specie sensibili. Di conseguenza solo in tali condizioni gli animali d'acquacoltura di possibili specie vettrici vanno considerati come vettori ai fini dell'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE.
- (29) Onde garantire la chiarezza e la coerenza della legislazione comunitaria, le decisioni 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE devono essere abrogate e sostituite dal presente regolamento.
- (30) È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli Stati membri e all'industria di prendere le misure necessarie per conformarsi alle nuove prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
- (31) Tenendo conto del grande flusso commerciale di animali acquatici ornamentali di specie sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica e della necessità di effettuare ulteriori studi sul rischio presentato da tale malattia per l'industria degli animali acquatici ornamentali, inclusa una rivalutazione dell'elenco delle specie sensibili, è opportuno evitare l'interruzione immediata dell'importazione delle specie di pesci ornamentali sensibili a tale sindrome se sono destinate unicamente agli impianti ornamentali chiusi. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio per l'applicazione delle prescrizioni riguardanti questa malattia per tali partite. È inoltre necessario un periodo transitorio per dare ai paesi terzi un periodo di tempo sufficiente per documentare l'assenza di tale malattia.
- (32) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

- a) un elenco di specie vettrici;
- b) le condizioni di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali originari di o destinati a impianti ornamentali chiusi;
- c) le norme relative alla certificazione sanitaria per l'immissione sul mercato di:
 - i) animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, incluse le zone di stabulazione, peschiere e impianti ornamentali aperti e al ripopolamento, nonché
 - ii) animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano;
- d) le condizioni sanitarie e prescrizioni di certificazione sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità, incluso lo stoccaggio durante il transito, di:
 - i) animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, incluse le zone di stabulazione, a peschiere ed impianti ornamentali aperti e al ripopolamento, nonché
 - ii) animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano:
 - iii) animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono applicabili le definizioni seguenti:

- a) «impianti ornamentali chiusi»: negozi di animali da compagnia, vivai, stagni da giardino, acquari a scopi commerciali o grossisti che tengono animali acquatici ornamentali:
 - i) senza contatto diretto con il sistema idrico naturale della Comunità; oppure
 - ii) dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue per contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale:
- b) «impianto ornamentale aperto»: impianti ornamentali diversi dagli impianti ornamentali chiusi;

c) «ripopolamento»: la liberazione di animali acquatici nella natura.

CAPO II

SPECIE VETTRICI

Articolo 3

Elenco delle specie vettrici

Gli animali d'acquacoltura elencati nella colonna 2 della tabella che figura nell'allegato I del presente regolamento vanno considerati vettori unicamente ai fini dell'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE, nei casi in cui tali animali corrispondano alle condizioni stabilite nelle colonne 3 e 4 di detta tabella.

CAPO III

IMMISSIONE SUL MERCATO DI ANIMALI D'ACQUACOLTURA

Articolo 4

Animali acquatici ornamentali originari o destinati a impianti ornamentali

- 1. Gli spostamenti degli animali acquatici ornamentali sono subordinati a notifica tramite il sistema informatizzato di cui all'articolo 20, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE (Traces) se gli animali:
- a) sono originari di impianti ornamentali in uno Stato membro;
- b) sono destinati a impianti ornamentali chiusi in un altro Stato membro, nel caso in cui l'intero territorio o talune zone o compartimenti:
 - i) siano dichiarati esenti da una o più della malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 59; oppure
 - ii) siano soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva; e
- c) sono di specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera b).
- 2. Gli animali acquatici ornamentali mantenuti in impianti ornamentali chiusi non devono essere trasferiti in impianti ornamentali aperti, allevamenti, aree di stabulazione, peschiere, aree di molluschicoltura o liberati nella natura senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

L'autorità competente concede una tale autorizzazione unicamente se lo spostamento non mette a rischio la salute degli animali acquatici nel luogo del rilascio e deve garantire che siano prese le misure appropriate per contenere i rischi.

Articolo 5

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

Le partite di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

- a) sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:
 - i) dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50; oppure
 - ii) soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;
- b) contengono specie sensibili o vettrici di una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).

Articolo 6

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano

- 1. Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:
- a) sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:
 - i) dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50 di tale direttiva; oppure
 - ii) soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;

- IT
- b) contengono specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).
- 2. Il paragrafo 1 non si applica:
- a) ai pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;
- b) ai molluschi o crostacei destinati al consumo umano, imballati e etichettati per tale fine conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e che:
 - i) non sono vitali, vale a dire non sono più in grado di sopravvivere come animali viventi se vengono restituiti all'ambiente da cui sono stati prelevati; oppure
 - ii) sono destinati alla trasformazione senza uno stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;
- c) agli animali d'acquacoltura o ai relativi prodotti immessi sul mercato e destinati al consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

Molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano

Le partite di molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

- a) sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:
 - i) dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50; oppure
 - ii) soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;
- b) contengono specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).

Articolo 8

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone e compartimenti oggetto di misure di lotta contro le malattie, inclusi i programmi di eradicazione

- 1. Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone o compartimenti soggetti a misure di lotta contro le malattie di cui al capitolo V, sezioni da 3 a 6 della direttiva 2006/88/CE, ma per le quali è stata concessa l'esenzione da tali misure da parte dell'autorità competente devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui:
- a) alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative dell'allegato V, se le partite consistono di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento; e
- b) alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative dell'allegato V, se le partite consistono di animali d'acquacoltura destinati alla trasformazione, ai centri di depurazione o spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano.
- 2. Le partite di animali d'acquacoltura destinate all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:
- a) lasciano uno Stato membro, una zona o un compartimento oggetto di un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE;
- b) contengono specie sensibili o vettrici di una o più malattie a cui viene applicato il programma di eradicazione, come indicato alla lettera a).
- 3. Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati alla trasformazione a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:
- a) lasciano uno Stato membro, una zona o un compartimento oggetto di un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE;

- IT
- b) contengono specie sensibili a una o più malattie a cui viene applicato un programma di eradicazione, come indicato alla lettera a).
- 4. Il presente articolo non si applica:
- a) ai pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;
- b) ai molluschi o crostacei destinati al consumo umano, imballati e etichettati per tale fine conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e che:
 - i) non sono vitali, vale a dire non sono più in grado di sopravvivere come animali viventi se vengono restituiti all'ambiente da cui sono stati prelevati; oppure
 - sono destinati alla trasformazione senza uno stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;
- c) agli animali d'acquacoltura o ai relativi prodotti immessi sul mercato e destinati al consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

Introduzione di animali d'acquacoltura dopo l'ispezione

Nei casi in cui nel presente capo è prevista un'ispezione prima del rilascio di un certificato sanitario, gli animali d'acquacoltura vivi di specie sensibili o vettrici di una o più malattie indicate nel certificato non vanno introdotti nell'allevamento o nell'area di molluschicoltura nel periodo tra detta ispezione e il carico della partita.

CAPO IV

CONDIZIONI D'IMPORTAZIONE

Articolo 10

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

1. Gli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti possono essere importati nella Comunità dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato II.

- 2. Le partite di animali d'acquacoltura di cui al paragrafo 1 devono:
- a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V;
- b) rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria di cui al certificato modello e alle noti esplicative di cui alla lettera a).

Articolo 11

Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi

- 1. I pesci ornamentali di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato III del presente regolamento.
- 2. I pesci ornamentali che non sono di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e i crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi che sono membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).
- 3. Le partite di animali di cui ai paragrafi 1 e 2 devono:
- a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V; e
- b) rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria di cui al certificato modello e alle noti esplicative di cui alla lettera a).

Articolo 12

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano

1. Gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati al consumo umano possono essere importate nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi che sono inclusi in un elenco stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004.

- IT
- 2. Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti di cui al paragrafo 1 devono:
- a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme ai modelli di cui agli appendici IV e V dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2074/2005; e
- b) rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria e le noti esplicative che figurano nei certificati e nelle attestazioni modello, come indicato alla lettera a).
- 3. Il presente articolo non è applicabile agli animali d'acquacoltura destinati a zone di stabulazione o all'immersione nelle acque comunitarie, nel qual caso è applicabile l'articolo 10.

Certificazione elettronica

La certificazione elettronica e altri sistemi armonizzati a livello comunitario possono essere utilizzati per i certificati e gli attestati previsti al presente capo.

Articolo 14

Trasporto di animali d'acquacoltura

- 1. Gli animali d'acquacoltura destinati all'importazione nella Comunità non vanno trasportati in condizioni tali da nuocere alla loro salute. In particolare non vanno trasportati nella stessa acqua o micro-container degli animali acquatici che hanno uno stato sanitario inferiore o che non sono destinati all'importazione nella Comunità.
- 2. Durante il trasporto verso la Comunità gli animali d'acquacoltura non vanno scaricati dal loro micro-container e l'acqua in cui sono trasportati non deve essere cambiata nel territorio di un paese terzo che non è approvato per l'importazione di tali animali nella Comunità o che ha uno stato sanitario inferiore rispetto al luogo di destinazione.
- 3. Se le partite di animali d'acquacoltura sono trasportate via mare al confine comunitario, un addendum per il trasporto via mare di animali d'acquacoltura vivi, compilato conformemente al modello di cui alla parte D dell'allegato IV, deve essere allegato al relativo certificato sanitario.

Articolo 15

Norme relative alla liberazione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti e per l'acqua di trasporto

1. Gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti importati nella Comunità e destinati al consumo umano vanno manipolati

in modo appropriato per evitare la contaminazione delle acque naturali nella Comunità.

2. Gli animali d'acquacoltura importati nella Comunità non vanno liberati in natura nella Comunità senza l'autorizzazione dell'autorità competente dell'area di destinazione.

L'autorità competente può concedere una tale autorizzazione solo se lo spostamento non mette a rischio la salute degli animali acquatici nel luogo del rilascio; essa deve garantire che siano prese le misure appropriate per contenere i rischi.

3. Le acque di trasporto delle partite importate di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti devono essere manipolate correttamente per evitare la contaminazione delle acque naturali nella Comunità.

CAPO V

CONDIZIONI DI TRANSITO

Articolo 16

Transito e stoccaggio

Le partite di animali d'acquacoltura vivi, di uova di pesce e di pesci non eviscerati destinate ad un paese terzo ma che transitano nella Comunità, immediatamente oppure dopo lo stoccaggio nella Comunità, devono rispettare le prescrizioni di cui al capo IV. Il certificato che accompagna le partite deve riportare la dicitura «per il transito nella CE». Le partite devono inoltre essere accompagnate dal certificato richiesto dal paese terzo destinatario.

Tuttavia, se le partite sono destinate al consumo umano, devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte C dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V.

Articolo 17

Deroga per il transito in Lettonia, Lituania e Polonia

- 1. In deroga all'articolo 16, per le partite provenienti da e destinati alla Russia, direttamente o via un paese terzo, il transito per strada o ferrovia tra i posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nell'allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, è autorizzato a condizione che:
- a) la partita sia stata sigillata con un sigillo numerato progressivamente dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata;

- IT
- b) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, rechi il timbro «Solo per il transito attraverso la CE verso la Russia», apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero d'entrata;
- c) siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE; e
- d) l'idoneità della partita al transito sia certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dall'ispettore ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero d'entrata.
- 2. Le partite di cui al paragrafo 1 non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio della Comunità secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4 o dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.
- 3. Controlli periodici vanno effettuate dall'autorità competente per garantire che il numero di partite, indicate al paragrafo 1, e le quantità corrispondenti di prodotti in uscita dalla Comunità corrispondano al numero e alle quantità in entrata nella Comunità.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Prescrizioni di certificazione nella legislazione comunitaria

I certificati sanitari richiesti a norma dei capi III, IV e V del presente regolamento incorporano, se del caso, eventuali prescrizioni relative alla certificazione a norma:

- a) delle misure volte a prevenire l'introduzione di o a controllare malattie non elencate nella direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II conformemente all'articolo 43, paragrafo 2; oppure
- b) dell'articolo 5, paragrafo 5 della decisione 2004/453/CE (1).

Articolo 19

Abrogazione

Le decisioni 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE sono abrogate con effetto dal 1º gennaio 2009.

I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

- 1. Per il periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 gli animali acquatici ornamentali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato senza notifica mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 20, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE (Traces), a condizione di raggiungere il luogo di destinazione finale entro tale data.
- 2. Per il periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti accompagnati da un documento di trasporto o di un certificato sanitario conformemente all'allegato E della direttiva 91/67/CEE o alle decisioni 1999/567/CEE e 2003/390/CE possono essere immesse sul mercato a condizione di raggiungere il luogo di destinazione finale entro tale data.
- 3. Per il periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 le seguenti partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti possono essere importati o transitare nella Comunità:
- a) le partite accompagnate da un certificato sanitario conformemente alle decisioni 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE;
- b) le partite coperte dal capo IV del presente regolamento ma che non sono coperte dalle decisioni 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE.

L'articolo 14, paragrafo 3 non è applicabile alle partite di cui alle lettere a) e b) in tal periodo.

- 4. Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati al consumo umano da paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2076/2005.
- 5. Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di animali acquatici ornamentali di specie sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi da paesi o territori terzi che sono membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

In tale periodo transitorio le prescrizioni relative alla sindrome ulcerativa epizootica di cui alla parte II.2 del certificato sanitario che figura nella parte B dell'allegato IV non sono applicabili agli animali acquatici destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi.

⁽¹⁾ GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione

Elenco di possibili specie vettrici e condizioni in cui esse vanno considerate come tali

Malattie	Vettori		
	Le specie considerate come vettrici ai fini dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 qualora siano soddisfatte le ulteriori condizioni di luogo di origine degli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2	Condizioni complementari relative al luogo di origine degli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2	Condizioni complementari relative al luogo di destinazione degli animali ac- quatici delle specie elencate nella colonna 2
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Necrosi ematopoietica epizootica	Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), cavedano (Leuciscus spp), rutile (Rutilus nutilus), scardola (Scardinius erythrophthalmus) e tinca (Tinca tinca)	Nessuna condizione complementare	Nessuna condizione complementare
Sindrome ulcerativa epizootica	Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), cavedano (Leuciscus spp), rutile (Rutilus rutilus), scardola (Scardinius erythrophthalmus) e tinca (Tinca tinca) Mollusco bivalvo d'acqua dolce (Anodonta oʻgnea), gambero europeo (Astacus astacus), gambero americano (Pacifastacus leniusculus), gambero rosso americano (Procambanus clarkii)	Nessuna condizione complementare	Nessuna condizione complementare tare
Infezione da Bonamia exitiosa	Ostrica concava (Crassostrea angulata), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea concava (Crassostrea angulata), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea angulata), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea angulata), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea angulata), ostrica della virginia angulatia deli animalia acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui signiari andi animalia angulata), ostrica della virginia (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea angulata), ostrica gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea angulata), ostrica della colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari alla colonna 1 se sono originari alla colonna 1 se sono originari alla colonna 2 sono presenti la sono presenti la specie sensibili a tale malattia.	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerate vettori per la malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento o a un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Infezione da Perkinsus marinus	Astice (Homans gamnans), granchio (Brachyura spp.), yabby (Cherax destructor), gambero blu (Macrobrachium rosenbergii), aragosta (Palinuns spp.), necora (Portunus puber), Granchio indopacifico (Soyla serata), mazzan-colla bianca indopacifica (Penaeus indicus), gamberone giapponese (Penaeus japonicus), mazzancolla (Penaeus kerathunus), mazzancolla del Pacifico (Penaeus stylirostris), mazzancolla tropicale (Penaeus vannamei)	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento o a un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.
Infezione da Microcytos mackini	Nessuno	Non applicabile	Non applicabile
Sindrome di Taura	Mollusco bivalvo (Atrina spp.), buccina (Buccinum undatum), ostrica concava (Crassostrea angulata), cuore edule (Cerastoderma edule), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), tellina (Donax trunculus), abalone (Haliots discus hannai), orecchia marina (Haliots tuberculata), chiocciola di mare (Litrorina littorea), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), cappa molle (Mya arenaria), cozza atlantica (Mytilus edulis), cappasanta atlantica (Pecter maximus), vongola (Ruditapes decussates), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), seppia (Sepia officinalis), strombis (Strombus spp.), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verucosa) Astice (Homans gammarus), granchio (Brachyura spp.), yabby (Cherax destructor), gambero blu (Macrobrachium rosenbergii), aragosta (Palinurus spp.), necora (Portunus puber), granchio indopacifico (Scylla serata), mazzancolla bianca indopacifica (Penaeus indicus), gamberone giapponese (Penaeus japonicus), mazzancolla (Penaeus serathurus)	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.
Malattia della testa gialla	Mollusco bivalvo (Atrina spp.), buccina (Buccinum undatum), ostrica concava (Crassostrea angulata), cuore edule (Cerastoderma edule), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), tellina (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hamnai), orecchia marina (Haliotis tuberculata), chiocciola di mare (Littorina littorea), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Merenix Iusoria), cappa molle (Mya arenaria), cozza atlantica (Mytilus edulis), cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis), polpo (Octopus vulgaris), ostrica piatta (Ostrea edulis), cappasanta atlantica (Pecten maximus), vongola (Ruditapes decussatus), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), seppia (Sepia officinalis), strombi (Strombus spp.), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus vernucosa)	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.	Nessuna condizione complementare è applicabile in relazione al luogo di destinazione.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Setticemia emorragica virale (VHS)	Storione ladano (Huso huso), storione danubiano (Acipenser gueldenstaedtii), storione sterleto (Acipenser ruthenus), storione stellato (Acipenser stellatus), storione (Acipenser Baerii)	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un bacino di un fiume in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono con- siderati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.
	Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), cavedano (Leuciscus spp), rutile (Rutilus rutilus), scardola (Scardinius erythrophthalmus) e tinca (Tinca tinca) Pesce gatto africano (Clarias gariepinus), luccio (Esox lucius) pesce gatto (Ictalurus spp.), pesce gatto nero (Ameiurus melas), pesce gatto americano (Ictalurus punctatus), pangasio (Pangasius pangasius), luccioperca (Sander lucioperca), siluro (Silurus glanis)	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono con- siderati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.
	Spigola o branzino (Dicentrarchus labrax), persicospigola striata (Morone chysops x M. saxatilis), cefalo o volpina (Mugil cephalus), ombrina ocellata (Sciaenops ocellatus), ombrina boccadoro (Argyrosomus regius), ombrina (Umbrina cirrosa), tonno (Thunnus sep.), tonno rosso (Thunnus thynnus), cernia (Epinephelus marginatus), sogliola atlantica (Solea senegalensis), sogliola (Solea solea), pagello fragolino (Pagellus erythrinus), dentice (Dentex dentex), orata (Sparus aurata), sarago (Diplodus sargus), pagello (Pagellus bogaraveo), pagro del Giappone (Pagrus major), sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), sarago (Diplodus vulgaris), pagro (Pagrus)		
	Tilapia spp (Oreochromis)		
Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)	Storione ladano (Huso huso), storione danubiano (Acipenser gueldenstaedtii), storione sterleto (Acipenser ruthenus), storione stellato (Acipenser stellatus), storione (Acipenser sturio), storione siberiano (Acipenser Baerii) Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono con- siderati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono oriorinari di	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono con- siderati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un
	carps and group (Tarps commerce), carps against (Hypophhalmus), carps argentata (Hypophhalmus), carbs and (Leuciscus spp), rutile (Rutilus rutilus), scardola (Scardinius erythrophthalmus) e tinca (Tinca tinca)	and colonna 1 se sono originari un un allevamento in cui sono pre- senti le specie sensibili a tale ma- laria	allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.
	Pesce gatto africano (Clarias gariepinus), pesce gatto (Ictalurus spp.), pesce gatto nero (Ameiurus melas), pesce gatto americano (Ictalurus punctatus), pangasio (Pangasius pangasius), luccioperca (Sander lucioperca), siluro (Silurus glanis)		
	Halibut (Hippoglossus hippoglossus), passera(Platichthys flesus), merluzzo nordico (Gadus morhua), eglefino(- Melanogrammus aeglefinus)		
	Gambero europeo (Astacus astacus), gambero americano (Pacifastacus leniusculus), gambero rosso americano (Procambarus clarkii)		

\Box	TT	
	11	

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Virus erpetico (KHV)	Nessuno	Non applicabile	Non applicabile
Anemia infettiva del salmone (ISA)	Nessuno	Non applicabile	Non applicabile
Infezione da Marteilia refringens	Cuore edule (Cerastodemua edule), tellina (Donax trunculus), cappa molle (Mya arenaria), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), vongola (Ruditapes decussatus), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa)	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono con- siderati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.
Infezione da Bonamia ostreae	Cuore edule (Cerastoderma edule), tellina (Donax trunculus), cappa molle (Mya arenaria), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), vongola (Ruditapes decussatus), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa) Cappasanta atlantica (Pecten maximus)	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento o a un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.
Malattia dei punti bian- chi	Mollusco bivalvo (Atrina spp.), buccina (Buccinum undatum), ostrica concava (Crassostrea angulata), cuore edule (Cerastoderma edule), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), tellina (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hamnai), orecchia marina (Haliotis tuberculata), chiocciola di mare (Litorina littorea), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), cappa molle (Mya arenaria), cozza atlantica (Mytilus edulis), cappasa adults), cappasa atlantica (Pecter maximus), vongola (Rulitapes decussatus), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), seppia (Sepia officinalis), strombiu (Strombus spp.), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verucosa)	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono con- siderati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

ALLEGATO II

PARTE A

Modello di certificato sanitario per l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

C	COMUNITÀ EUROPEA Certificato per gli scambi intracomun					
	I	I.1. Speditore Nome	I.2. Numero di riferimento del l.2.a. Numero di riferime locale	nto		
44444	וופופ	Indirizzo Codice postale	I.3. Autorità centrale competente	I.3. Autorità centrale competente		
	presentata		I.4. Autorità locale competente			
	_	I.5. Destinatario	1.6.			
4	<u>a</u>	Nome Indirizzo				
	2 2 2	Codice postale	1.7.			
de las		I.8. Paese di origine Codice ISO	I.10. Paese di destinazione Codice ISO			
	- IIII	I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca	I.13. Luogo di destinazione			
1		Azienda riconosciuta acquacoltur Altr		ltro 🗌		
1		Nome Numero di riconoscimento Indirizzo	Nome Numero di riconoscimento Indirizzo			
6	1	Codice postale	Codice postale			
	ī	I.14. Luogo di carico Codice postale	I.15. Data e ora della partenza			
	1	I.16. Mezzo di trasporto	I.17. Trasportatore			
		Aereo Nave Vagone V	Nome Numero di riconoscimento			
	ŀ	Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione	Indirizzo Codice postale Stato membro			
	1	I.18. Specie animale/Prodotto	I.19. Codice del prodotto (codice NC)			
			I.20. Numero di animali/Pes	o lordo		
	I	l.21.	I.22. Numero di colli			
	Ī	1.23. Numero del sigillo e numero del container	I.24. Tipo di imballaggio			
	I	I.25. Animali certificati per/prodotti certificati per	·			
		Allevamento Ripopolamento Stabulazione in a	ua 🗌 Animali da compagnia 🗌 Quarantena 🗌 Altro 🗌]		
	1	I.26. Transito in un paese terzo	I.27. Transito negli Stati membri			
		Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice	Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO			
		Punto di entrata Numero del PIF	Stato membro Codice ISO			
	T	I.28. Esportazione	1.29.	***************************************		
		Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice				
	ī	1.30.				
		I.31. Identificazione degli animali				
		Specie (Nome scientifico)	antità			

LA COMUNITÀ EUROPEA

Immissione sul mercato di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

	impianti ornamentali aperti e al ripopolamento								
II.	Attestato sanitario		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale					
II.1	•								
	Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura descritti nella parte el presente certificato:								
II.1.1	a seconda dei casi: (1)[sono stati esaminati oggi nelle(1) (2)[72] (1)[24] ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia								
	oppure (1)nel caso di uova e molluschi, provengono da un allevamento o da un'area di molluschicoltura in cui, secondo i registri dell'allevamento o dell'area di molluschicoltura, non vi sono indicazioni di malattie];								
2	oppure (1)(3)[nel caso di animali acquatici selvatici, a conoscenza del sottoscritto sono clinicamente sani];								
II.1.2	non sono soggetti a	divieti per motivi di un aumento insp	piegabile del tasso di mortalità;						
II.1.3	non sono destinati a								
II.1.4	sono conformi alle i	iglio;							
oppure (¹)(³)[nel caso di animali acquatici selvatici, a conoscenza del sottoscritto sono clinicamente sani] in non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità; in non sono destinati ad essere distrutti o abbattuti per eradicare malattie: iii.1.4 sono conformi alle prescrizioni per l'immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio; (¹)[nel caso di molluschi sono stati sottoposti ad un'ispezione visiva individuale di ogni parte della partita e non sono stati di molluschi diverse da quelle specificate nella parte I del certificato.]									
II.2	atopoietica infettiva (IHN), anemia nalattia dei punti bianchi								
	Il sottoscritto ispetto								
	a seconda dei casi:		nembro, zona o compartimento dichiarato ir [Bonamia ostreae] (¹)[malattia dei punti bia						
II.3		ia emorragica virale (VHS), necrosi ema rteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o m							
Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura sopra designati sono da considerare come possibili spe (¹)[VHS] (¹)[IHN] (¹)[ISA] (¹)[KHV] (¹)[Marteilia refringens] (¹)[Bonamia ostreae] (¹)[malattia della testa gialla] in quanto sono sp alla colonna 2 e soddisfano le condizioni di cui alla colonna 3 della tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 125 Commissione:									
	a seconda dei casi: (¹)(6)[provengono da uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da (¹)[VHS] (¹)[IHN] (¹)[KHV] (¹)[Marteilia refringens] (¹)[Bonamia ostreae] (¹)malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII direttiva 2006/88/CE]								
	oppure $(^1)(^5)(^6)(^7)$ (sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE della Commissione).]								
II.4	Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura								
	Il sottoscritto, ispette	ore ufficiale, certifica che:							
II.4.1	gli animali d'acquac	oltura sopra indicati							
	(i) sono trasportati	in condizioni, inclusa la qualità dell'ac	equa, tali da non alterare il loro stato sanitari	io,					
 (i) sono trasportati in condizioni, inclusa la qualità dell'acqua, tali da non alterare il loro stato sanitario, (ii) rispettano le condizioni generali per il trasporto di animali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005 del 									
11.4.2	il container per il tra	asporto o la barca vivaio è stato pulito	o e disinfettato prima del carico non è stato	utilizzato precedentemente; e					
II.4.2 il container per il trasporto o la barca vivaio è stato pulito e disinfettato prima del carico non è stato utilizzato precedente II.4.3 la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container, o nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguent									
	a seconda dei cas	<i>i</i> : (¹)[«(¹)[Pesci] (¹)[Molluschi] (¹)[Cr	ostacei] (¹)[Selvatici] destinati all'allevam	ento nella Comunità»],					
	oppure	(¹)[«(¹)[Molluschi] (¹)[Selvatici] de	stinati alle zone di stabulazione nella Co	munità»],					
	oppure	$(^1)[``(^1)[Pesci]]$ $(^1)[Molluschi]$ $(^1)[Crossing]$	ostacei] (¹)[Selvatici] destinati alle peschi	iere nella Comunità»],					
	oppure	(¹)[«(¹)[Pesci ornamentali] (¹)[Mol pianti ornamentali aperti nella Co	lluschi ornamentali] (¹)[Crostacei orname omunità»],	entali] (¹)[Selvatici] destinati a im-					
	oppure	(¹)[«(¹)[Pesci] (¹)[Molluschi] (¹)[Cr	ostacei] destinati al ripopolamento nella	Comunità»],					
	oppure	(1)[«(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Cr	ostacei] (¹)[Selvatici] destinati alla quarar	ntena nella Comunità»],					

LA COMUNITÀ EUROPEA

Immissione sul mercato di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

II. Attestato sanitario II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. Numero di riferimento locale

II.5 (1)(8)[Attestato per partite originarie di un'area soggetta a misure di controllo delle malattie conformemente dalle sezioni 3 a 6 del capo V della direttiva 2006/88/CE

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:

- II.5.1 gli animali sopra indicati sono originari di un'area soggetta misure di controllo delle seguenti malattie: (¹)[sindrome ulcerativa epizootica (EUS)] (¹)[necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] (¹)[setticemia emorragica virale (VHS)] (¹)[necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (¹)[anemia infettiva del salmone (ISA)] (¹)[virus erpetico (KHV)] (¹)[Bonamia exitiosa] (¹)[Perkinsus marinus] (¹) [Mikrocytos mackini] (¹)[Marteilia refringens] (¹)[Bonamia ostreae] (¹)[sindrome di Taura] (¹)[malattia della testa gialla] (¹)[malattia dei punti bianchi] (¹)(⁰)[la seguente malattia emergente:
- II.5.2 gli animali indicati sopra possono essere immessi sul mercato conformemente alle misure di controllo stabilite; e
- II.5.3 la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container, o nel caso trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:
 - «(¹)[Pesci] (¹)[Molluschi] (¹)[Crostacei] (¹)[Selvatici] originari di un'area soggetta a] misure di controllo delle malattie».]

Note

Parte I:

- Casella I. 12: Se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l'allevamento o l'area di molluschicoltura in questione. Indicare «altro» se si tratta di animali acquatici selvatici.
- Casella I. 13: Se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l'allevamento o l'area di molluschicoltura in questione. Indicare «altro» se destinato al ripopolamento.
- Casella I. 19: Usare i codici NC appropriati: 0301, 0306, 0307, 0301 10 e 0302 70 00.
- Caselle I.20 e n. 1.31: Per quanto riguarda la quantità indicare il numero totale.
- Casella I. 25: Indicare l'opzione «allevamento» se destinati all'allevamento, «stabulazione» se destinati alle aree di stabulazione, «animali domestici» se destinati a impianto ornamentali aperti, «ripopolamento di selvaggina» se destinati al ripopolamento, «quarantena» se gli animali d'acquacoltura sono destinati all'impianto di quarantena, e «altro» se destinati alle peschiere.

Parte II:

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) L'opzione di 24 ore si applica unicamente alle partite di animali d'acquacolture che secondo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, in conformità alle prescrizioni per l'immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE, hanno l'autorizzazione dell'autorità competente di lasciare un'area soggetta alle diposizioni di controllo di cui alle sezioni da 3 a 6 del capo V della direttiva 2006/88/CE oppure uno Stato membro, zona o compartimento con un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 di tale direttiva. In tutti gli altri casi è applicabile l'opzione di 72 ore.
- (3) Applicabile solo alle partite di animali d'acquacoltura catturati nella natura immediatamente trasportati ad un allevamento o a un'area di molluschicoltura senza stoccaggio temporaneo.
- (4) La parte II.2 del presente certificato si applica alle specie sensibili a una o più malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.
- (5) Le partite di animali acquatici selvatici possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.2 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE della Commissione.
- (6) Per poter entrare uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetto a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2006/88/CE, una di queste dichiarazioni deve essere mantenuta se la partita contiene specie sensibili o vettrici delle malattie cui sono applicabili l'indennità da malattia o i programmi. I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento o area di molluschicoltura nella Comunità sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
- (7) La parte II.3 del presente certificato si applica alle specie vettrici di una o più malattie indicate nel titolo. Le possibili specie vettrici e le condizioni in cui le partite di tali specie vanno considerate vettrici sono elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008. Le partite di specie vettrici possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.3, se le condizioni di cui alla colonna 4 della tabella di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008, allegato I non sono adempiute oppure se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE della Commissione.
- (8) La parte II.5 del presente certificato si applica solo alle partite di animali d'acquacolture che secondo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/88/CE sull'immissione sul mercato, sono autorizzate dall'autorità competente a lasciare un'area soggetta alle diposizioni di controllo di cui alle sezioni da 3 a 6 del capo V della direttiva 2006/88/CE oppure uno Stato membro, zona o compartimento soggetto a un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 di tale direttiva.
- (9) Applicabile se vengono adottate misure a norma dell'articolo 41, paragrafo 1 della direttiva 2006/88/CE.

LA COMUNITÀ EUROPEA

IT

Immissione sul mercato di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

II. At	ttestato sanitario	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
Ispettore u	ıfficiale:		
I .	e (a lettere maiuscole): a veterinaria locale: :	Qualifica e titolo: N. dell'UVL corrispondente: Firma:	
	Timbro		

PARTE B

Modello di certificato sanitario per l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura o relativi prodotti destinati alla trasformazione, ai centri di spedizione e ai centri di depurazione e ogni altra impresa simile prima del consumo umano

С	ON	IUNITÀ EUROPEA	Certificato per gli scambi intracomunitari			
		I.1. Speditore Nome	I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a Numero di riferimento locale			
	partita presentata	Indirizzo Codice postale	I.3. Autorità centrale competente			
	tita pre		I.4. Autorità locale competente			
=	alla par	I.5. Destinatario Nome	1.6.			
:	relative	Indirizzo Codice postale	1.7.			
	nazioni	I.8. Paese di origine Codice ISO	I.10. Paese di destinazione Codice ISO			
	Parte I: Intormazioni relative	I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca Stabilimento Azienda riconosciuta acquacoltura Altro	I.13. Luogo di destinazione Stabilimento Azienda riconosciuta acquacoltura Altro			
•	Par	Nome Numero di riconoscimento Indirizzo	Nome Numero di riconoscimento Indirizzo			
		Codice postale	Codice postale			
		I.14. Luogo di carico Codice postale	I.15. Data e ora della partenza			
		I.16. Mezzo di trasporto	I.17. Trasportatore			
		Aero ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐	Nome Numero di riconoscimento Indirizzo			
		Identificazione	Codice postale Stato membro			
	ŀ	I.18. Specie animale/Prodotto	I.19. Codice del prodotto (codice NC)			
			I.20. Numero di animali/Peso lordo			
		l.21.	I.22. Numero di colli			
		I.23. Numero del sigillo e numero del container	I.24. Tipo di imballaggio			
		I.25. Animali certificati per/prodotti certificati per Consumo umano: ☐				
	Ī	I.26. Transito in un paese terzo	I.27. Transito negli Stati membri			
		Paese terzo Codice ISO	Stato membro Codice ISO			
		Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF	Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO			
	ŀ	1.28. Esportazione	1.29.			
		Paese terzo Codice ISO				
		Punto di uscita Codice				
		1.30.				
		I.31. Identificazione degli animali				
		Specie (Nome scientifico) Quant	ità			

LA COMUNITÀ EUROPEA

Immissione sul mercato di animali d'acquacoltura o relativi prodotti destinati al consumo umano

-A	COMUN	IIIA EUROPEA			prodotti destinati al consu	mo nmano mo nmano			
	II.	Attestato sanitario		II.a. Numero di	riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale			
	II.1	Prescrizioni generali							
		Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura o relativi prodotti descritti nella parte I del presente certificato:							
	II.1.1	sono conformi alle prescrizioni per l'immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio;							
one	II.2	$^{(1)}(^2)$ [Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoletica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchi							
infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malat Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura o relativi prodotti sopra designati: Il 2.1 (¹)[sono originari di uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da (¹)[VHS] (¹)[IHN] (¹) gens] (¹)[Bonamia ostreae] (¹)malattia dei punti bianchi] conformemente al capo VII della direttiva 2006/88 Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura						ati:			
						N] (¹)[ISA] (¹)[KHV] (¹)[<i>Marteilia refrin</i> - 06/88/CE]			
rte II	II.3								
Ра									
	II.3.1 gli animali d'acquacoltura o i relativi prodotti di cui sopra								
		(i) sono trasportati in condizioni, inclusa la qualità dell'acqua, tali da non alterare il loro stato sanitario,							
		(ii) rispettano le condizioni generali per il trasporto di animali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio;							
	II.3.2								
	II.3.3	la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto del nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazion							
		(¹)[«(¹)[Pesci] (¹)[Molluschi] (¹)[Crustacei] destinati (¹)[alla trasformazione] (¹)[ai centri di spedizione o simili imprese] (¹)[ai centri di spedizione o simili imprese] (¹)[ai centri di spedizione o simili imprese] nella Comunità prima del consumo umano»].							
	II.4	1.4 (¹)(³)[Attestato per partite originarie di un'area soggetta a misure di controllo delle malattie							
		Il sottoscritto, ispetto	re ufficiale, certifica che:						
	II.4.1	a seconda dei casi:	(¹)[gli animali di cui sopra sono s malattia],	stati esaminati er	ntro le 24 ore precedenti il ca	rico e non presentano segni clinici di			
		oppure	(1)[nel caso di uova e molluschi, registri dell'allevamento o dell'area			di molluschicoltura in cui, secondo i di malattie];			
II.4.2 gli animali sopra indicati sono originari di un'area soggetta misure di controllo delle seguenti malattie: (¹)[sindrome u (EUS)] (¹)[necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] (¹)[setticemia emorragica virale (VHS)] (¹)[necrosi ematopoietica infe mia infettiva del salmone (ISA)] (¹)[virus erpetico (KHV)] (¹)[Bonamia exitiosa] (¹)[Perkinsus marinus] (¹)[Mikrocytos m refringens] (¹)[Bonamia ostreae] (¹)[sindrome di Taura] (¹)[malattia della testa gialla] (¹)[malattia dei punti bianchi] (¹)(⁴)[li emergente:];									
	II.4.3	gli animali indicati so	ppra possono essere immessi sul	mercato conform	emente alle misure di control	o stabilite; e			
	II.4.4					liante barca vivaio nel manifesto della ertificato e la seguente dichiarazione:			
		nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione: «(¹)[Pesci] (¹)[Molluschi] (¹)[Crustacei] originari di un'area soggetta a misure di controllo delle malattie».]							

Note

Parte I:

- Caselle I.12 e I.13: Se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l'allevamento, l'area di molluschicoltura o lo stabilimento in questione.
- Casella I. 19: Usare i codici NC appropriati: 0301, 0302, 0302 70, 0303, 0306 o 0307.
- Caselle I.20 e 1.31: Per quanto riguarda la quantità indicare il numero totale.

LA COMUNITÀ EUROPEA

Immissione sul mercato di animali d'acquacoltura o relativi prodotti destinati al consumo umano

II. Attestato sanitario	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
-------------------------	---	------------------------------------

Parte II:

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) La parte II.2 del presente certificato si applica alle specie sensibili a una o più malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.

Per essere autorizzati ad entrare uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetto a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2006/88/CE, la presente dichiarazione deve essere mantenuta se la partita contiene specie sensibili alle malattie cui è applicabili l'indennità o programmi particolari, a meno che la partita non sia destinata a stabilimenti di trasformazione autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE, a centri di spedizione, a centri di depurazione o imprese simili dotate di un sistema di trattamento delle acque reflue che neutralizzi i patogeni in questione o in cui le acque reflue siano soggette ad altri tipi di trattamento per ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale.

I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento o area di molluschicoltura nella Comunità sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

- (3) La parte II.4 del presente certificato si applica alle partite di animali d'acquacolture e relativi prodotti che secondo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, conformemente alle prescrizioni sul l'immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE, sono l'autorizzate dall'autorità competente a lasciare un'area soggetta alle diposizioni di controllo di cui alle sezioni da 3 a 6 del capo V della direttiva 2006/88/CE o uno Stato membro, zona o compartimento con un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 della suddetta direttiva.
- (4) Applicabile se vengono adottate misure a norma dell'articolo 41, paragrafo 1 della direttiva 2006/88/CE.

Ispettore ufficiale:

Nome (a lettere maiuscole): Unità veterinaria locale:

Timbro

Data:

Qualifica e titolo:

N. dell'UVL corrispondente:

Firma:

Paesi, territori, zone o compartimenti terzi da cui è consentita l'importazione di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti, nonché di pesci ornamentali sensibili a una o più malattie di cui alla direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II e destinati agli impianti ornamentali chiusi (¹)

	Paese/territorio		Specie d'acquacoltura		Zona/compartimento	
Codice ISO	Nome	Pesci	Molluschi	Crostacei	Codice	Descrizione
AU	Australia	X (A)				
BR	Brasile	X (^B)				
CA	Canada	X			CA 0 (^D)	Tutto il territorio
					CA 1 (E)	British Columbia
					CA 2 (E)	Alberta
					CA 3 (E)	Saskatchewan
					CA 4 (E)	Manitoba
					CA 5 (E)	New Brunswick
					CA 6 (E)	Nova Scotia
					CA 7 (E)	Prince Edward Island
					CA 8 (E)	Newfoundland e Labrador
					CA 9 (E)	Yukon
					CA 10 (E)	Northwest Territories
					CA 11 (E)	Nunavut
CL	Cile	X (A)				Tutto il paese
CN	Cina	X (^B)				Tutto il paese
CO	Colombia	X (B)				Tutto il paese
CG	Congo	X (B)				Tutto il paese
HR	Croazia	X (A)				Tutto il paese
НК	Hong Kong	X (^B)				Tutto il paese
IN	India	X (°)				Tutto il paese
ID	Indonesia	X (A)				Tutto il paese
IL	Israele	X (A)				Tutto il paese
JM	Giamaica	X (^B)				Tutto il paese
JP	Giappone	X (^B)				Tutto il paese
LK	Sri Lanka	X (^B)				Tutto il paese
MK (F)	Macedenia	X (^B)				Tutto il paese
MY	Malaysia	X (B)				Peninsular, Western Malaysia
NZ	Nuova Zelanda	X (A)				Tutto il paese
RU	Russia	X (A)				Tutto il paese

⁽¹) Conformemente all'articolo 11 i pesci ornamentali che non sono di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità solo dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi che sono membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE).

Paese/territorio		S	Specie d'acquacoltura			Zona/compartimento		
Codice ISO	Nome	Pesci	Molluschi	Crostacei	Codice	Descrizione		
SG	Singapore	X (B)				Tutto il paese		
ZA	Sud Africa	X (A)				Tutto il paese		
TW	Taiwan	X (^B)				Tutto il paese		
TH	Thailandia	X (B)				Tutto il paese		
TR	Turchia	X (A)				Tutto il paese		
US	Stati Uniti	X			US 0 (^D)	Tutto il paese		
		X			US 1 (^E)	Tutto il paese, tranne gli stati se- guenti: New York, Ohio, Illinois, Mi- chigan, Indiana, Wisconsin, Minne- sota e Pennsylvania		
			X		US 2	Humboldt Bay (California)		
					US 3	Netarts Bay (Oregon)		
					US 4	Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay e Dabob Bay (Washington)		
					US 5	NELHA (Hawaii)		
VN	Vietnam	X (°)						

⁽A) Applicabile a tutte le specie di pesci.

⁽⁸⁾ Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II destinati agli impianti ornamentali chiusi e alle Cyprinidae.

⁽⁵⁾ Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II destinati agli impianti ornamentali chiusi.

(P) Non applicabile alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV,

⁽E) Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II.

⁽⁵⁾ Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

ALLEGATO IV

PARTE A

Modello di certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

PAI	ESE Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE						
	I.1. Speditore Nome	I.2. Numero di riferimento del certificato					
	Indirizzo N. tel.	I.3. Autorità centrale competente					
		I.4. Autorità locale competente					
pedita	I.5. Destinatario	1.6.					
tita s	Nome						
par	Indirizzo						
<u>a</u>	Codice postale						
ni su	N. tel.						
Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di Codice origine	e I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. Regione di Codice destinazione					
=	I.11. Luogo di origine	1.12.					
rte I	Nome Numero di riconoscimento						
Pa	Indirizzo						
	Nome Numero di riconoscimento						
	Indirizzo						
	Nome Numero di riconoscimento						
	Indirizzo						
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data della partenza ora della partenza					
	Indirizzo Numero di riconoscimento	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -					
	I.15. Mezzo di trasporto	I.16. PIF di entrata nell'UE					
	Aereo Nave Vagone Autocarro Altro						
	Identificazione	I.17. Numero/i CITES					
	Riferimento documentale						
	I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice NC)					
		I.20. Peso lordo					
	1.21.	I.22. Numero di colli					
	I.23. Numero del sigillo e numero del container	1.24.					
	I.25. Merce certificata per						
	Allevamento Quarantena	Stabulazione in acqua Altro					
	Animali da compagnia Circo/esposizione						
	1.26.	I.27. Per importazione o ammissione nell'UE					
	I.28. Identificazione della merce	•					
	Specie (Nome scientifico) Q	uantità					

PAESE

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

			zio	one, alle peschiere e agli impianti	ornamentali aperti		
	II.	Informazioni sanitarie		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.		
	II.1	Prescrizioni generali Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura descritti nella parte I del presente certificato:					
	II.1.1	sono stati esaminati	entro le 72 ore precedenti il carico e non pr	resentano segni clinici di malattia;			
	II.1.2	non sono soggetti a	del tasso di mortalità;				
_a	II.1.3	non sono destinati a	d essere distrutti o abbattuti per eradicare m	nalattie: e			
zion	II.1.4	sono originari di allev	vamenti d'acquacoltura soggetti alla supervis	ione dell'autorità competente.			
Certificazione	II.1.5		chi, sono stati sottoposti ad un'ispezione visiv da quelle specificate nella parte I del certific		a e non sono state individuate specie		
Parte II: C	II.2		ı epizootica (EUS), necrosi ematop di Taura e/o malattia della testa gi				
Par	Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura sopra designati:						
		a seconda dei casi:	(¹)(⁵)[sono originari di un paese/territorio, zo exitiosa] (¹)[Perkinsus marinus] (¹)[Mikrocyt dell'autorità competente del paese di origine pertinente, e in cui	os mackini] (¹)[sindrome di Taura] (¹)[malattia della testa gialla] da parte		
			(i) le relative malattie sono soggette all'obl un'indagine qualora sia comunicato il s		e, che deve avviare immediatamente		
			(ii) qualsiasi introduzione di specie sensibil rata indenne, e	li alle relative malattie riguarda solo a	nimali provenienti da un'area dichia-		
			(iii) le specie sensibili alle malattie in ques	tione non sono state vaccinate contro	tali malattie];		
		oppure	(1)(3)(5)[nel caso di animali acquatici selva 2008/946/CE della Commissione].]	atici, sono stati sottoposti a quaran	tena conformemente alla decisione		
II.3 (¹)(²)[Prescrizioni per le specie sensibili a sindrome ulcerativa epizootica (EUS), necrosi ematopoietica epizoot exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura sopra designati sono da considerare come poss (¹)(EUS), (¹)(EHN), (¹)[Bonamia exitiosa] (¹)[Perkinsus marinus] (¹)[Mikrocytos mackini] (¹)[sindrome di Taura] (¹)[malatti quanto sono specie elencate alla colonna 2 e soddisfano le condizioni di cui alla colonna 3 della tabella dell'allegato l (n. 1251/2008 della Commissione:							
					aura] (1)[malattia della testa gialla] in		
		a seconda dei casi:	(¹)(⁵)[sono originari di uno paese/territorio, z exitiosa] (¹)[Perkinsus marinus] (¹)[Mikrocyt dell'autorità competente del paese di origina pertinente, e in cui	os mackinij (1)[sindrome di Taura] (1)[malattia della testa gialla] da parte		
			(i) le relative malattie sono soggette all'obl un'indagine qualora sia comunicato il s		e, che deve avviare immediatamente		
			(ii) qualsiasi introduzione di specie sensibil rata indenne, e	li alle relative malattie riguarda solo a	nimali provenienti da un'area dichia-		
			(iii) le specie sensibili alle malattie in ques	tione non sono state vaccinate contro	tali malattie];		
		oppure	(1)(5)[sono stati sottoposti a quarantena con	nformemente alla decisione 2008/946	/CE della Commissione]]		
	II.4	infettiva del salmon	topoietica infettiva (IHN), anemia lattia dei punti bianchi destinate a programma di sorveglianza o di				
		Il sottoscritto ispettor	e ufficiale certifica che gli animali d'acquaco	ltura sopra designati:			
		a seconda dei casi:	$^{(1)}(^6)$ [sono originari di uno paese/territorio, $^{(1)}$ [KHV] $^{(1)}$ [Marteilia refringens] $^{(1)}$ [Bonamia del paese di origine conformemente al ca	a ostreae] (¹)[malattia dei punti bianc	hi] da parte dell'autorità compétente		
			(i) le relative malattie sono soggette all'obl un'indagine qualora sia comunicato il s		e, che deve avviare immediatamente		
			(ii) qualsiasi introduzione di specie sensibil rata indenne, e	li alle relative malattie riguarda solo a	nimali provenienti da un'area dichia-		
			(iii) le specie sensibili alle malattie in ques	tione non sono state vaccinate contro	tali malattie]		
		oppure	(1)(3)(6)[nel caso di animali acquatici selve 2008/946/CE della Commissione].]	atici, sono stati sottoposti a quaran	tena conformemente alla decisione		

PAESE

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

		zio	one, alle peschiere e agli impianti	ornamentali aperti
II.	Informazioni sanitarie	,	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.5 (1)(4)[Prescrizioni per le specie vettrici di setticemia emorragica del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bo				
	setticemia emorragio	re ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltur la virale (¹)[VHS] (¹)[IHN] (¹)[ISA] (¹)[KHV] (¹)[Mi elencate alla colonna 2 e soddisfano le condizion nmissione:	arteilia refringens] (1)[Bonamia ostre	ae] (1)[malattia dei punti bianchi], in
	a seconda dei casi:	(¹)(⁶)[sono originari di uno paese/territorio, zona (¹)[Marteilia refringens] (¹)[Bonamia ostreae] (¹) origine, conformemente al capo VII della diretti	[malattia dei punti bianchi] da parte d	dell'autorità competente del paese di
		(i) le relative malattie sono soggette all'obblig un'indagine qualora sia comunicato il sospe		, che deve avviare immediatamente
	(ii) qualsiasi introduzione di specie sensibili alle relative malattie riguarda solo animali provenienti da un'area dichiarata indenne, e			
		(iii) le specie sensibili alle malattie in questione	e non sono state vaccinate contro ta	li malattie]
	oppure	(1)(6)[sono stati sottoposti a quarantena conform	nemente alla decisione 2008/946/CE	della Commissione].]
II.6	Prescrizioni in mate	eria di trasporto e di etichettatura		
	Il sottoscritto, ispetto	re ufficiale, certifica che:		
II.6.1	gli animali d'acquaco	oltura indicati sopra si trovano in condizioni, inclu	sa la qualità dell'acqua, tali da non	alterare il loro stato sanitario;
II.6.2	il container di trasporto o la barca vivaio, prima di caricare, è stato pulito e disinfettato o non è stato utilizzato precedentemente; e			
II.6.3	3 la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del contenitore, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto di nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.7 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione			
	a seconda dei casi:	(¹)[«(¹)[Pesci] (¹)[Molluschi] (¹)[Crostacei] (¹))[selvatici] destinati all'allevament	o nella Comunità»]
	oppure	(¹)[«(¹)[Molluschi] (¹)[selvatici] destinati alle	zone di stabulazione nella Comur	nità»],
	oppure (¹)[« (¹)[Pesci] (¹)[Molluschi] (¹)[Crostacei] (¹)[selvatici] destinati alle peschiere nella Comunità»]			
	oppure	(¹)[«[Pesci] (¹)[Molluschi] (¹)[Crostacei] orna	ımentali]destinati ad impianti orı	namentali aperti nella Comunità»]
	oppure	(¹)(³)[«(¹)[Pesci] (¹)[Molluschi] (¹)[Crostacei] ((¹)[selvatici] destinati alla quarante	ena nella Comunità»]
II.7		nzie per le specie sensibili a viremia primav ezione da Gyrodactylus salaris (GS)	erile della carpa (SVC), nefrobatt	eriosi (BKD), necrosi pancreatica
	Il sottoscritto ispettor	e ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura	sopra designati sono originari di un	'area in cui:
II.7.1		[IPN] (¹)[GS] sono soggette all'obbligo di notifica ato il sospetto di infezioni,	a all'autorità competente, che deve	avviare immediatamente un'indagine
II.7.2	qualsiasi introduzione indenne, e	e di specie sensibili alle relative malattie rigua	ırda solo animali provenienti da un	paese, territorio o zona dichiarato
II.7.3	le specie sensibili all	le malattie in questione non sono state vaccinate	e contro tali malattie.	
	Il sottoscritto ispettor	e ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura	sopra designati:	
II.7.4	a seconda dei casi:	(¹)[sono originari di uno paese, territorio, zona da parte dell'autorità competente del paese di Commissione;]		
	oppure	(1)(8)[sono originari di un allevamento dove da dell'anno in cui è prevista la manifestazione di (1 a quelli previsti nei piani di campionamento di ci sorveglianza in conformità ai pertinenti capitol animali acquatici dell'UIE e test di laboratorio, t)[SVC] (¹)[BKD] (¹)[IPN], attenendosi ui alla decisione 2001/183/CE della C i dell'edizione più recente del Mant	a campionamenti almeno equivalenti commissione o applicando i metodi di uale diagnostico delle malattie degli
	oppure	(¹)(²)(°)sono originari di un'azienda continentale ma în cui l'intera popolazione di pesci è stata ri disinfettati sotto la sorveglianza dell'autorità co provenienza sia certificata indenne dall'autorità nei piani di campionamento di cui alla decisione pertinenti capitoli dell'edizione più recente del N sono stati effettuati test di laboratorio, tutti con	mossa e tutti gli stagni, le vasche o a ompetente e in cui il ripopolamento competente in base a campionamen e 2001/183/CE della Commissione o Manuale diagnostico delle malattie de	altri impianti e attrezzature sono stati è stato effettuato con pesci la cui ti almeno equivalenti a quelli previsti ai metodi di sorveglianza descritti ai egli animali acquatici dell'UIE e in cui

PAESE

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

II.	Informazioni sanita	arie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	oppure	(1)(10)[sono originari di un'azienda continentale o periodo dell'anno in cui si prevede la manifesta previste nei piani di campionamento di cui alla descritti nei capitoli pertinenti dell'edizione più dell'UIE, nonché test di laboratorio eseguiti confo sia situata in una parte di un bacino idrografico d (11) da GS e tutti gli altri bacini idrografici che si	azione di GS, attenendosi a campio decisione 2001/183/CE della Comm recente del Manuale diagnostico di rmemente al Manuale dell'UIE e tutti ichiarato indenne (11) da GS o in un l	namenti almeno equivalenti a quelli ilissione o ai metodi di sorveglianza elle malattie degli animali acquatici con esito negativo, laddove l'azienda bacino idrografico dichiarato indenne
	oppure	(1)(10)[sono originari di un'azienda situata in una bacini idrografici che sboccano nell'estuario sono		ore a 25 parti per mille e in cui tutti i
	oppure	(¹)(¹º)[sono originari di un'azienda situata in una z mille e in cui nessun pesce vivo delle specie se		
	oppure	(1)(10)[per le uova di pesce, sono originari di un acquatico dell'UIE, sesta edizione, 2003, append		

Note

Parte I:

- Casella I.19: Usare i codici NC appropriati: 0301, 0306, 0307, 0301 10 o 0302 70 00.
- Caselle I.20 e I.28: Per quanto riguarda la quantità indicare il numero totale.
- Casella I. 25: Indicare l'opzione «allevamento» se destinati all'allevamento, «stabulazione» se destinati alle aree di stabulazione, «animali domestici» per gli animali acquatici ornamentali destinati alla rivendita in negozi di animali di compagnia o imprese simili, «circo/esposizione» per gli animali acquatici ornamentali destinati ad acquari d'esposizione o imprese simili ad esclusione della rivendita, «quarantena» se gli animali d'acquacoltura sono destinati ad un impianto di quarantena, e «altro» se sono destinati alle peschiere.

Parte II:

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) Le parti II.2 e II.4 del presente certificato si applicano solo alle specie sensibili a una o più delle malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.
- (3) Le partite di animali acquatici selvatici possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni di cui alle parti II.2 e II.4 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE della Commissione.
- (4) La parti II.3 e II.5 del presente certificato si applicano solo alle specie vettrici di una o più delle malattie indicate nel titolo. Le possibili specie vettrici e le condizioni in cui le partite di tali specie vanno considerate specie vettrici, sono elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008. Indipendentemente dalle prescrizioni di cui alle parti II.3 e II.5, le partite di specie vettrici possono essere importate se non sono applicabili le condizioni di cui alla colonna 4 della tabella di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008, allegato I oppure se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE della Commissione.
- (5) Se le partite contengono specie sensibili o vettrici di EUS, EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla, per poter entrare nella Comunità deve essere mantenuta una di queste dichiarazioni.
- (6) Per poter entrare uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetto a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2006/88/CE una di queste dichiarazioni deve essere mantenuta qualora la partita contenga specie sensibili o vettrici delle malattie cui sono applicabili l'indennità da malattia o i programmi. I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento o area di molluschicoltura nella Comunità sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
- (7) La parte II.7 del presente certificato si applica solo alle partite destinate ad uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarato indenne da SVC, BKD, IPN o GS o soggetto a un programma di controllo o di eradicazione di una o più di queste malattie, approvato a norma della decisione 2004/453/CE, e se la partita comprende specie sensibili alla malattia oggetto dell'indennità o dei programmi di controllo o eradicazione. Le specie sensibili sono quelle elencate nell'allegato III della decisione 2004/453/CE o nell'edizione più aggiornata del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE e/o nel Manuale diagnostico per le malattie degli animali acquatici dell'UIE.
- (8) Applicabile solo alle partite destinate ad un'area dichiarata indenne da o soggetta a un programma di controllo ed eradicazione del SVC, BKD o IPN, a norma della decisione 2004/453/CE.
- (9) Applicabile solo alle aziende continentali in cui le indagini epizootiche hanno dimostrato che la malattia non si è propagata ad altre aziende o ai pesci selvatici.
- (10) Applicabile solo alle partite destinate ad un'area dichiarata indenne da o soggetta a un programma di controllo ed eradicazione del GS, a norma della decisione 2004/453/CE.
- (11) Secondo le prescrizioni previste dall'allegato I, capo 1.B della decisione 2004/453/CE. Per dichiarare zone continentali indenni da GS, occorre tener conto del fatto che la malattia può essere propagata da pesci che migrano tra diverse zone continentali, se la salinità fra le stesse è bassa o media (inferiore a 25 ppm). Una singola zona continentale non può pertanto essere dichiarata indenne se un'altra zona continentale che sbocca nella stessa zona litoranea è infetta o ha una situazione sanitaria ignota, tranne qualora esse siano separate da acqua marina con una salinità superiore a 25 parti per mille.

IT

PAESE		

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del II.l certificato	.b.
Ispettore ufficiale:		
Nome (a lettere maiuscole):	Qualifica e titolo:	
Data:	Firma:	
Timbro		

PARTE B Modello di certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea di animali acquatici ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi

PAI	ESE Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE									
		Speditore Nome				I.2. Numero d certificato	i riferimento del	1.:	2.a.	
		Indirizzo				I.3. Autorità ce	entrale competer	nte		
		N. tel.								
						I.4. Autorità lo	cale competente	e		
sulla partita spedita	l.5.	Destinatario				I.6.				
a sp		Nome								
artit		Indirizzo					_			
la p		Codice postale								
i sul		N. tel.								
Parte I: Informazioni	1.7.	Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese d	i destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
l Infe	l.11.	Luogo di origine				I.12.				
Parte I		Nome Indirizzo	Numero di	riconoscimento						
-		Nome	Numero di	riconoscimento						
		Indirizzo	Ni							
		Nome Indirizzo	Numero di	riconoscimento						
	l.13.	Luogo di carico				I.14. Data dell	la partenza	ora d	ella partenza	
		Indirizzo	Numero di	riconoscimento			· 		· 	
	l.15.	Mezzo di trasporto	_			I.16. PIF di er	ntrata nell'UE			
		Aereo Nave	Altro	Vagone ☐						
	Iden	tificazione				I.17. Numero/i CITES				
	Rifer	rimento documentale								
	I.18.	Descrizione della merce					I.19. Codice de	el prodotto	(codice NC)	
								1.20.	Peso lordo	
	I.21.							1.22.	Numero di colli	
	1.23.	Numero del sigillo e num	nero del con	tainer				1.24.		
	1.25.	Merce certificata per								
		Animali da compagnia		Quara	intena 🗌	С	irco/esposizione			
	1.26.					I.27. Per impo	rtazione o ammi	ssione nell	'UE	
	1.28.	Identificazione della merc	e e							
		Specie (Nome so	cientifico)		Quant	ità				
			,							

PAE	SE		Ar	nimali acquatici ornamentali desti	nati ad impianti ornamentali chiusi			
	II.	Informazioni sanitarie)	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.			
	II.1	Prescrizioni generali						
		Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali acquatici ornamentali descritti nella parte I del presente certificato:						
	II.1.1	sono stati esaminati	entro le 72 ore precedenti il carico e non pr	esentano segni clinici di malattia;				
	II.1.2	non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità; e						
Je	II.1.3	non sono destinati a	d essere distrutti o abbattuti per eradicare u	na delle seguenti malattie:				
ificazio	II.2		ni per specie sensibili a sindrome ulce Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, s					
Certi		Il sottoscritto ispettor	e ufficiale certifica che gli animali acquatici d	ornamentali sopra designati:				
Parte II: Certificazione		a seconda dei casi:	(¹)(⁵)[sono originari di uno paese/territorio, namia exitiosa] (¹)[Perkinsus marinus] (¹)[M parte dell'autorità competente del paese di d UIE pertinente, e in cui	likrocytos mackini] (¹)[sindrome di Ta	aura] (1)[malattia della testa gialla] da			
			(i) le relative malattie sono soggette all'obt un'indagine qualora sia comunicato il s		te, che deve avviare immediatamente			
			(ii) qualsiasi introduzione di specie sensibil rata indenne dalla malattia; e	li alle relative malattie riguarda solo a	animali provenienti da un'area dichia-			
			(iii) le specie sensibili alle malattie in ques	tione non sono state vaccinate contr	ro tali malattie];			
		oppure	(1)(4)(5)[sono stati sottoposti a quarantena o	conformemente alla decisione 2008/9	946/CE della Commissione].]			
	II.3	infettiva del salmon uno Stato membro	per le specie sensibili a setticemia emo le (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia rei , zona o compartimento dichiarato indei malattia in questione	fringens, Bonamia ostreae, e/o ma	lattia dei punti bianchi destinate a			
		Il sottoscritto ispettor	e ufficiale certifica che gli animali acquatici d	ornamentali sopra designati:				
		a seconda dei casi:	(1)(6)[sono originari di uno paese/territorio, (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia del paese di origine, conformemente al ca	a ostreae] (¹)[malattia dei punti biand	chi] da parte dell'autorità competente			
			(i) le relative malattie sono soggette all'obl un'indagine qualora sia comunicato il s		te, che deve avviare immediatamente			
			(ii) qualsiasi introduzione di specie sensibil rata indenne, e	li alle relative malattie riguarda solo a	animali provenienti da un'area dichia-			
			(iii) le specie sensibili alle malattie in ques	tione non sono state vaccinate contr	ro tali malattie]			
		oppure	(1)(4)(6)[sono stati sottoposti a quarantena d	conformemente alla decisione 2008/9	946/CE].]			
	II.4	Prescrizioni in mate	eria di trasporto e di etichettatura					
		Il sottoscritto, ispetto	re ufficiale, certifica che:					
	II.4.1	gli animali acquatici sanitario;	ornamentali sono trasportati in condizioni, i	nclusa la qualità dell'acqua, che no	on siano tali da alterare il loro stato			
	II.4.2	il container di traspoi	rto è stato pulito e disinfettato oppure non è	stato utilizzato precedentemente; e				
	II.4.3		a da un'etichetta leggibile sull'esterno del container che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.7 a I.13 della certificato e la seguente dichiarazione:					
		a seconda dei casi:	(¹)[«(¹)[Pesci] (¹)[Molluschi] (¹)[Crostace Comunità»]	ei] ornamentali] destinati ad ir	mpianti ornamentali chiusi nella			
		oppure	(1)(3)[«(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostac	ei] ornamentali] destinati alla qua	arantena nella Comunità»].			
	II.5		zie per le specie sensibili a viremia prima ezione da Gyrodactylus salaris (GS)	averile della carpa (SVC), nefrobat	tteriosi (BKD), necrosi pancreatica			
		Il sottoscritto ispettor	e ufficiale certifica che gli animali acquatici d	ornamentali sopra designati:				
		a seconda dei casi:	(¹)[sono originari di un paese/territorio, zona (¹)[BKD] (¹)[IPN] (¹)[GS] è notoriamente pre		ssuna delle specie sensibili a (1)[SVC]			
		oppure	(¹)[sono originari di uno paese, territorio, zo (¹)[IPN] (¹)[GS] e in cui esiste l'obbligo di nalla normativa UE pertinente(⁸)]].					

$P\Delta$	FS	F

Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
-----	------------------------	---	-------

Note

Parte I:

- Casella I. 19: Usare i codici NC appropriati: 0306, 0307 o 0301 10.
- Caselle I.20 e 1.28: Per quanto riguarda la quantità indicare il numero totale.
- Casella I. 25: Indicare l'opzione «animali domestici» per gli animali acquatici ornamentali destinati alla rivendita in negozi di animali di compagnia o imprese simili, «circo/esposizione» per gli animali acquatici ornamentali destinati ad acquari d'esposizione o imprese simili ad esclusione della rivendita e «quarantena» se gli animali d'acquacoltura sono destinati ad un impianto di quarantena.

Parte II:

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) Le parti II.2 e II.3 del presente certificato si applicano solo alle specie sensibili a una o più delle malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.
- (3) Le prescrizioni di cui alla parte II.2 del presente certificato riguardante gli animali acquatici ornamentali sensibili a sindrome ulcerativa epizootica (EUS) sono applicabili solo a partire dal 1º gennaio 2011 e fino a quella data il riferimento a EUS deve essere cancellato.
- (4) Le partite di animali acquatici ornamentali possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni di cui alle parti II.2 e II.3 se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE della Commissione.
- (5) Per essere autorizzati ad entrare nella Comunità una di queste dichiarazioni deve essere mantenuta se le partite contengono specie sensibili a EUS (si veda la nota n. 3), EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla.
- (6) Per poter entrare uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetta a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2006/88/CE, una di queste dichiarazioni deve essere mantenuta se la partita contiene specie sensibili alle malattie cui sono applicabili l'indennità o i programmi di sorveglianza o eradicazione. I dati sullo stato sanitario in diverse parti della Comunità sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
- (7) La parte II.5 del presente certificato si applica solo alle partite destinate ad uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarato indenne da SVC, BKD, IPN o GS o soggetto a un programma di controllo e di eradicazione per una o più di queste malattie, approvato a norma della decisione 2004/453/CE, e se la partita comprende specie sensibili alla malattia oggetto dell'indennità o dei programmi di controllo o eradicazione. Le specie sensibili sono quelle descritte come tali nell'allegato III della decisione 2004/453/CE o nell'edizione più aggiornata del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE e/o nel Manuale diagnostico per le malattie degli animali acquatici dell'UIE.
- (8) Indennità a norma dell'articolo 1 della decisione 2004/453/CE. Per SVC, BKD e IPN è riconosciuta anche l'indennità a norma dell'edizione più aggiornata del codice e del manuale dell'UIE.

Isp	Ispettore ufficiale:		
	Nome (a lettere maiuscole):	Qualifica e titolo:	
	Data:	Firma:	
	Timbro		

PAESE

IT

PARTE C Modello di certificato sanitario per il transito/stoccaggio di animali d'acquacoltura vivi, uova di pesce e pesci non eviscerati destinati al consumo umano

PAI	SE					Certificato ve	terinario per l'esportazione nell'UE
	l.1.	Speditore			I.2. Numero o	di riferimento del	I.2.a
		Nome					
		Indirizzo			I.3. Autorità d	entrale competente	
		N. tel.					
İta					I.4. Autorità le	ocale competente	
sped	l.5.	Destinatario			I.6. Persona	responsabile della par	tita nell'UE
rtita		Nome			Nome		
la pa		Indirizzo			Indirizzo		
sul		Codice postale			Codice p	ostale	
zioni		N. tel.			N. tel.		
Parte I: Informazioni sulla partita spedita	1.7.	Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di Codice origine	I.9. Paese di		dice I.10. Regione di Codice CO destinazione
te I:	1.11	. Luogo di origine			I.12. Luogo d	li destinazione	
Pai		Nome	Numero di	riconoscimento		Deposito doganale 🔲	Rifornitore di navi
		Indirizzo			Nome	Nume	ero di riconoscimento
					Indirizzo		
					Codice	postale	
	1.13	. Luogo di carico			I.14. Data de	lla partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto			I.16. PIF di e	ntrata nell'UE		
		Aereo ☐ Nav Autocarro ☐	e □ Altro	Vagone ☐			
	Identificazione		1.17.	1.17.			
	Riferimento documentale						
	I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del pro	dotto (codice NC)		
							I.20. Peso lordo
	1.21	. Temperatura					I.22. Numero di colli
	Ambiente ☐ Di frigorifero ☐ Di I.23. Numero del sigillo e numero del container			Di congelazione			
						I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per							
		Consumo umano:					
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo							
	Paese terzo Codice ISO						
	1.28	. Identificazione della mer	ce		1		
		Specie (Nome s	cientifico)	Deposito	o frigorifero	Numero di co	olli Peso netto

IT 16.12.2008

_	

Transito/stoccaggio di animali d'acquacoltura destinati al consumo

		un-	iano					
	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.				
	II.1	Attestato sanitario						
_		Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura descritti nella parte I del presente certificato:						
Parte II: Certificazione	II.1.1	rispettano le prescrizioni pertinenti di polizia sanitaria di cui a Commissione.	i certificati modello stabiliti dal reg	jolamento (CE) n. 2074/2005 della				
Parte II: Co								
	Note							
	Parte I:	Parte I:						
	— Casella I. 19: Usare i codici NC appropriati: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 o 0307.							
	— Caselle I.20 e 1.28: Per quanto riguarda la quantità indicare il peso totale lordo e netto in kg.							
	Ispettore ufficiale:							
	No	ome (a lettere maiuscole):	Qualifica e titolo:					
	Da	ata:	Firma:					
		Timbro						

PARTE D

Addendum per il trasporto via mare di animali d'acquacoltura vivi

(da compilare e allegare al certificato sanitario se il trasporto fino al confine della Comunità europea comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un trasporto via nave)

Dichiarazione del comandante della nave				
Il sottoscritto comandante della nave (nome				
Fatto a(Porto di arrivo)	(Data di arrivo)			
(Timbro)	(Firma del comandante) (nome e qualifica, in stampatello)			

ALLEGATO V

Note esplicative

- (a) I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese di origine in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II o IV del presente regolamento, tenendo conto della destinazione e dell'utilizzo della partita dopo l'arrivo a destinazione.
- (b) Considerando lo status del luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE nello Stato membro UE o le malattie per cui il luogo di destinazione applica garanzie complementari a norma della decisione 2004/453/CE o misure approvate a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE, le prescrizioni specifiche del caso vanno incorporate e completate nel certificato.
- (c) Per «luogo di origine» si intende il luogo in cui si trova l'azienda o l'area di molluschicoltura dove gli animali d'acquacoltura sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia commerciale oggetto della partita di cui al presente certificato. Per gli animali acquatici selvatici, il «luogo di origine» è considerato il luogo di raccolta.
- (d) L'originale del certificato consta di un unico foglio stampato su entrambi i lati; nei casi in cui occorrano più pagine, il certificato deve essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico indivisibile.
- (e) Per l'importazione nella Comunità da paesi terzi, l'originale del certificato e le etichette previste nel certificato modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.
- (f) Qualora al certificato siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante dell'originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro dell'ispettore ufficiale responsabile della certificazione.
- (g) Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla nota (f), si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: «-x(numero di pagina)/y(numero totale di pagine)-» e, in alto, il numero di codice del certificato attribuito dall'autorità competente.
- (h) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un ispettore ufficiale entro le 72 ore precedenti il carico della partita oppure entro 24 ore nei casi in cui sia prescritto. Le autorità competenti del paese di origine accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.
- (i) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
- (j) Per l'importazione nella Comunità da paesi terzi, l'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE. Per le partite immesse sul mercato nella Comunità l'originale del certificato deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale.
- (k) Un certificato per animali d'acquacoltura vivi è valido per 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio in mare. A tal fine al certificato sanitario è allegato l'originale della dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all'addendum di cui alla parte D dell'allegato IV.
- (l) Si noti che le condizioni generali per il trasporto degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 possono implicare, se del caso, ulteriori misure dopo l'ingresso nella Comunità se le prescrizioni di detto regolamento non sono soddisfatte.